

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Presidente)

Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)

Avv. Carlo Guglielmo Izzo
(Arbitro)

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2226 del 12 ottobre 2010) promosso da:

Sig. Massimo Minutoli, con l'Avv. Signorina Frisenda

parte istante

contro

Federazione Italiana Tennis Tavolo, con l'Avv. Giancarlo Guarino

parte intimata

ha emanato la seguente

ORDINANZA

VISTO il procedimento arbitrale in premessa;

VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 409 in data 15 dicembre 2009;

IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Prende atto dei contenuti della comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011.
2. Dichiara conciliata la controversia ai patti e alle condizioni contenute nella comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 0031 del 5 gennaio 2011.
3. Condanna le parti - Sig. Massimo Minutoli e Federazione Italiana Tennis Tavolo -, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
4. Pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

La Segreteria dell'arbitrato è incaricata di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax.

Roma, 18 gennaio 2011

F.to Maurizio Benincasa

F.to Guido Cecinelli

F.to Carlo Guglielmo Izzo

T.N.A.S. c/o C.O.N.I.

Prot. n°...0031.....

del...05...01...2011.....

ATTO DI CONCILIAZIONE

PER

la Federazione Italiana Tennistavolo – FITET -, P.IVA 0135821002, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente Franco Sciannimanico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarino, in virtù di delega posta in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Antonio Nibby,7 (tel/fax 06 – 44231660; e mail: avv.gg@tiscali.it);

-RESISTENTE-


CONTRO

Il Sig. Massimo Minutoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Frisenda Signorina e domiciliato presso lo studio della stessa in Messina, Piazza F.Trombetta n.1;

- ISTANTE-

PREMESSO CHE:

A) Con istanza trasmessa alla FITET a mezzo fax il 12 ottobre 2010, il Sig. Minutoli ha avviato la procedura arbitrale di cui all'art.9 del "Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (di seguito per brevità indicato



“Codice”) impugnando la decisione della CAF FITET n.9/2010 del 15 settembre 2010 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali CONCLUSIONI:

“Si chiede pertanto che l'On. Tribunale adito voglia, in integrale riforma della decisione impugnata, disporre l'assoluzione dell'incolpato e/o il non doversi procedere nei suoi confronti non sussistendo prove precise univoche e concordanti che possono condurre ad un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio necessitando, anche in ambito sportivo, una certezza della responsabilità trattandosi di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell'individuo. In subordine, qualora non vengano pienamente condivise le argomentazioni difensive, si chiede comunque che la sanzione irrogata venga sostituita con una più mite e congrua, tenuto conto delle censure mosse. In via istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario alla luce delle censure mosse, disporre integrazione istruttoria e confronto, acquisendo tutte le testimonianze agli atti comprese quelle prodotte dalla scrivente difesa, allegate al ricorso di secondo grado, in merito alle quali la CAF non ha inteso sciogliere la riserva espressa nell'ordinanza n.6/2010, come indicato in motivazione sub 2. Si chiede che il Tribunale acquisisca il fascicolo



della Procura e del procedimento di I e II grado con le relative memorie difensive della scrivente difesa, comprese le testimonianze e le conseguenti decisioni. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

B) La FITET si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta datata contestando le richieste dell' istante e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia codesto Ecc.mo Collegio Giudicante, contrariis reiectis respingere l'avversa domanda e confermare la sentenza della CAF FITET impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si allega copia del bonifico di pagamento dei diritti. Con riserva di ogni consentita produzione, deduzione ed eccezione.”

C) Costituitosi ritualmente il Collegio Arbitrale, in data 15/11/2010 si celebrava la prima riunione in occasione della quale veniva fissata la successiva riunione per la discussione il 29/11/2010;

D) Le parti sono comunque addivenute alla decisione di conciliare e transigere la controversia sopra descritta ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

Handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the page. There are three distinct marks: a horizontal line with a vertical stroke, a large cursive signature, and another smaller signature or set of initials.

E) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

F) L'istante Dr. Massimo Minutoli dichiara di rinunciare definitivamente agli atti ed alle domande di cui al procedimento arbitrale sopra individuato.

G) La FITET dichiara di accettare la rinuncia degli istanti.

H) La sanzione della inibizione per 9 mesi inflitta al Dr. Massimo Minutoli viene ridotta al periodo di squalifica scontato sino alla data di sottoscrizione del presente atto e a quello ancora da scontare sino a tutto il 31 dicembre 2010.

I) Tutte le spese di funzionamento del TNAS, i compensi dei suoi Componenti, i diritti, onorari (con ogni accessorio, tariffario, contributivo e fiscale) e spese sostenute dalle parti per la difesa e l'assistenza legale in tutte le fasi del procedimento, nonché i diritti amministrativi ed ogni altra somma versata al TNAS per l'instaurato procedimento, vengono integralmente compensati tra le parti.

L) Il presente atto verrà, dopo la sua sottoscrizione, inviato al TNAS per la pronuncia di ogni e conseguente provvedimento di estinzione del procedimento.

M) Le parti dichiarano che con la firma del presente atto non




avranno reciprocamente più nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione in riferimento alla controversia sopra individuata.

N) Ciascuna parte si obbliga a procurare all'altra parte la dichiarazione di rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 legge forense sottoscritta dal proprio procuratore e difensore.

Roma - Messina,

Dr Massimo Minutoli



Sig. Francesco Sciannimanico (Presidente della FITET)



Avv. Signorina Frisenda



Avv. Giancarlo Guarino

